Spett.le Azienda,

con riferimento al contratto da voi sottoposto alla scrivente, desideriamo formulare di seguito alcune precisazioni con particolare riferimento alla tipologia periodica delle consegne.

Come noto, il vigente d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198, recependo la direttiva (UE) 2019/633 ha disciplinato il caso delle consegne pattuite su base periodica come unica fattispecie in cui è possibile far decorrere i tempi massimi di pagamento (nel caso dei salumi pari a 30 giorni) a partire dal termine del periodo di consegna che, in ogni caso, non può essere superiore a un mese. Come noto, infatti, lo stesso decreto del 2021 prevede che il termine per il pagamento decorre ordinariamente dalla data che sia successiva fra quella dell’avvenuta consegna e quella in cui sia stabilito l’importo da corrispondere (segnatamente, la data di emissione della fattura).

Come l’Ispettorato Repressione Frodi ha avuto modo di chiarire con propria nota disponibile qui (<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F9%252F5%252FD.ceb7fb26a40c983cb99e/P/BLOB%3AID%3D15285/E/pdf?mode=download>), l’accordo quadro a cui la normativa rimanda per il corretto inquadramento delle consegne pattuite su base periodica non è in astratto ogni accordo quadro, bensì solo quell’accordo quadro che contenga “**espresso riferimento alla modalità di consegna dei prodotti** **stabilendo, quale elemento essenziale, il periodo di consegna esplicitamente convenuto, anche ai fini delle modalità di pagamento**”.

La medesima nota, inoltre, precisa che il contratto con consegna periodica pattuita differisce dal contratto di vendita a consegne ripartite in quanto nel primo caso le prestazioni sono autonome e distinte (n.d.r. corrispondendo a un bisogno periodico dell’acquirente/somministrato), mentre nel secondo la prestazione è unica e viene esclusivamente frazionata l’esecuzione della stessa (n.d.r. per agevolare l’esecuzione o il ricevimento della prestazione stessa).

E ancora, a ulteriore precisazione, la nota specifica che, per stabilire la periodicità della prestazione, non rileva tanto la forma del contratto (es. la mera qualificazione di “accordo quadro” o “contratto con consegne periodiche”) quanto la concreta modalità con cui la prestazione è effettivamente eseguita.

Alla luce di quanto sopra esposto e precisato dalla nota dell’Ispettorato in parola, riteniamo pertanto che il contratto da voi predisposto con riferimento alla decorrenza dei tempi di pagamento non sia rispondente ai requisiti previsti dal d.lgs. 198/2021 prima richiamato e dalla nota esplicativa menzionata.

Vi informiamo pertanto che, in osservanza alla normativa vigente, provvederemo ad applicare alle nostre forniture la decorrenza dei termini come prevista dall’articolo 4 comma 1, lettera b), numero 1 del d.lgs. 198/2021: **versamento del corrispettivo non oltre trenta giorni dalla data di consegna o dalla data in cui è stabilito l’importo da pagare (a seconda di quale delle due date sia successiva)**.